

RG. N. 6/19 SIPPI CORTE
VI È RIUNITO RG N 6/20
SIPPI CORTE



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Oggetto: Proc. N.6/19 SIPPI

La Corte in funzione di giudice dell' esecuzione,

riunita in camera di consiglio nelle persone di

dr. Giancarlo Massei Presidente rel.

dr. Andrea Battistacci Giudice

dr. Franco Venarucci Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16.9.2020 e relativa al procedimento in oggetto ha emesso

con provvedimento del 27 novembre 2018 depositato l' 8.5.2019 e meglio specificato-integrato con l' ulteriore provvedimento del 13.5.2019, il Tribunale di Perugia disponeva nei confronti di il sequestro e la contestuale confisca dei beni descritti nei detti provvedimenti e di cui alle lettere A, C, D del dispositivo.

Esponendo il Tribunale che le risultanze acquisite consentivano di ritenere che il proposto apparteneva ad una delle categorie di cui all' art. 1 lettera b) del Decreto L.vo n.159/2011 trattandosi di soggetto che doveva ritenersi che vivesse abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Sotto tale profilo era richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019 secondo la quale le categorie di delitto che possono mettersi a presupposto della misura in oggetto devono attenersi a delitti commessi

abituamente e quindi in un arco temporale significativo; tali delitti devono aver generato profitti in capo al soggetto stesso; i profitti così generati devono aver costituito in una determinata epoca l' unico reddito o quantomeno una significativa componente di tale reddito.

Tali requisiti, precisava ancora il Tribunale, devono accertarsi con riferimento all' epoca nella quale si è verificato l' illecito incremento patrimoniale che la misura di prevenzione patrimoniale tende a neutralizzare.

Infatti, come affermato dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza 26.6.2014 n. 4880 la necessità della correlazione temporale discende dallo stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquisito con i proventi di attività illecita.

Di conseguenza, l' ablazione patrimoniale potrà giustificarsi solo se le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente al valore dei beni che si intendono confiscare e la cui origine lecita il soggetto stesso non sia in grado di giustificare.

L' arco temporale dovrà inoltre estendersi anche ad acquisti successivi ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell' attività delittuosa.

Riteneva quindi il Tribunale che il presupposto per l' adozione del provvedimento di prevenzione emergeva dal curriculum vitae del prevenuto il quale dal 2011 al 2014, attraverso l' esercizio di incarichi sociali rivestiti nelle società A.S. Finance spa, Confidi Finance scpa in liquidazione, A.S. Merchant Bank spa, commetteva una pletora di reati di truffa, appropriazione indebita

che, proseguiva il Tribunale "risultano solidamente poggianti su analitici esiti di indagini condotte dalla GdF...risultanze di attività ispettiva/di controllo condotta dalla Banca d' Italia...risultanze di attività di consulenza tecnica... denunce querele delle persone offese; decreti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Spoleto in data 2.12.2016 e 17.10.2017 per un valore complessivo di oltre € 1.100.000,00" , decreti di sequestro preventivo che il Tribunale richiamava in modo assai diffuso alle pagine 6 e 7 del proprio provvedimento.

Anche a prescindere dai sequestri preventivi, evidenziava ancora il Tribunale, gli operanti avevano accertato che il proposto quale amministratore unico e legale rappresentante della A.S. Real Estate srl acquistava dalla società Prometeo 05 di Roma in data 22.1.2013 per € 242.000 porzione immobiliare sita a Loiri di Porto San Paolo (OT).

In data 17.6.2015 cedeva il 100%del capitale sociale per nominali € 120.000 alla moglie Santi Elena Denisa che il 16.1.2017 cedeva il 100% per nominali € 120.000 a Camilleri Carlo poer un valore dihiarato pari ad € 2.500; in data 18.4.2017 Camilleri Carlo cedeva il 100%del capitale sociale per nominali € 120.000 a Santi Alessandro per un valore dichiarato pari ad € 2.500.

Quale amministratore unico e legale rappresentante della A.S. Real Estate acquistava in data 119.12.2012 dalla Confidi Finance spa al prezzo indicato di € 300.000 il fabbricato ubicato in Spoleto via dei Camani n. 4.

Veniva quindi ritenuta l' esistenza di condotte volte all' illecito conseguimento di risorse ed al conseguente sostentamento proprio e del nucleo familiare anche attraverso l' acquisto di beni immobili di pregio e ciò anche a fronte di redditi dichiarati per l' anno 2011 pari ad € 20.728,00; per

l' anno 2012 pari a zero; per l' anno 2013 pari ad € 2,00 per l' anno 2014 pari ad € 98.869 all' evidenza incongrui e quindi manifestamente sproporzionati rispetto agli acquisti.

Ex artt. 16 e seguenti del D. L.vo 159/2011 era quindi disposto il sequestro e la contestuale confisca dei beni specificati in dispositivo.

Avverso detto provvedimento è stato proposto appello davanti a questa Corte da / a mezzo del suo difensore.

Con un primo motivo si assume la violazione degli artt. 1 e 4 d.l.vo n. 159/2011 perché sarebbero insussistenti gli elementi idonei a dimostrare l' appartenenza del proposto alla categoria del soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Evidenzia quindi l' appellante che anche la confisca di prevenzione non può essere svincolata dal presupposto della pericolosità sociale e quindi dall' inquadramento del proposto nella categoria delle persone che vivano "abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose" e con riguardo alla correlazione tra detta qualità ed il tempo occorre accertare che la pericolosità esisteva al momento dell' acquisto del bene. Sul punto viene richiamata la sentenza della Cassazione a sezioni Unite n. 4880 del 2014.

Sottolinea quindi l' appellante che, preliminare ad ogni successiva valutazione, ai fini della confisca in oggetto assume significativo rilievo l' elemento della abitualità del vivere con proventi delittuosi, presupposto che sarebbe del tutto carente stante la ristrettezza del periodo di ritenuto illecito da considerare.

Sotto tale profilo vengono richiamate le sentenze della Cassazione n. 31209 del 2015, n. 36258 del 2017, n. 51469 del 2017.

Posta la necessità di verificare l' esistenza di un significativo intervallo temporale della vita del proposto in cui ci sia stata abitudine di vita delittuosa, non essendo sufficiente la realizzazione sporadica di un qualsiasi illecito a carattere patrimoniale, vengono evidenziate le seguenti circostanze di fatto:

il padre del proposto era stato agente per il gruppo SAI nella città di .
per circa 30 anni ed il proposto aveva iniziato a lavorare nell' agenzia del padre già dal 1996 ivi restando fino al 2003; dal 2003 al 2007 si era dedicato all' attività immobiliare con la società SS Immobiliare che aveva costruito nel territorio di . circa 50 unità abitative. Dal 2007 e fino al 2011 aveva svolto attività nel settore delle fidejussioni a soggetti privati e pubblici, attività che è stata fatta oggetto di attenzione investigativa e ritenuta legittima dal GIP, dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione.

Attualmente e questo a decorrere dal 2017 il svolge attività di brokeraggio e procacciatore di affari.

A fronte di tale periodo temporale che copre 22 anni circa il periodo attenzionato dalla misura proposta e applicata, va dall' aprile 2012 al marzo 2013. Ne consegue una valutazione di occasionalità e limitata estensione temporale delle condotte tale da escludere la sussistenza del presupposto richiesto della abitudine.

"La limitatezza temporale delle vicende che lo vedono interessato... in uno con il documentato svolgimento da parte del ' di attività lecite e redditizie ante e post periodo sospetto" dovevano portare ad escludere la riconducibilità dello stesso alla categoria di cui alla lettera b) art. 1 d.lgs. 159/2011. Infatti, nell' arco di circa 23 anni di vita professionale il aveva avuto un periodo

sospetto compreso tra l' aprile 2012 e marzo 2014 a fronte di una complessiva redditualità antecedente e successiva a detto periodo.

In relazione a ciò doveva ritenersi del tutto assente il presupposto soggettivo di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011 e che cioè la qualifica del come soggetto che viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Con un secondo motivo il provvedimento del Tribunale viene censurato per violazione dell' art. 24 co. 1 d.L.vo 159/2011 stante l' assenza di correlazione temporale tra il periodo di manifestazione della pericolosità e l' acquisto da parte del proposto dei beni e titolarità oggetto di confisca.

Con riguardo a tale motivo l' appellante richiama il principio affermato dalla Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 4880 del 2014 secondo il quale deve essere accertata la circostanza che il proposto fosse pericoloso al momento dell' acquisto del bene con la conseguenza che suscettibili di ablazione sono solo i beni acquistati nell' arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale.

Rispetto a tale esigenza-presupposto il provvedimento applicativo della confisca risultava del tutto scollegato alla necessaria correlazione temporale poiché alcuni beni erano stati acquistati negli anni 2008, 2009, 2010 e altri addirittura nel 2017 mentre il periodo di indicata pericolosità riguardava gli anni 2011-2014. Alle pagine 7 e 8 dell' atto di appello veniva data specifica descrizione dei vari acquisti ed evidenziato, sub 4 di pagina 8, che i soli beni e titolarità che rientrano nel periodo sospetto sono costituiti dalle partecipazioni societarie relative a Vinile srl la cui titolarità risale al 2011 ed alla A.S. Finance srl in liquidazione la cui titolarità risale al 2013.

Veniva altresì chiesta una perizia contabile al fine di verificare quanto in materia esposto e chiesta la revoca totale e in via subordinata parziale del decreto impugnato.

Anche l' [redacted] quale terza interessata proponeva impugnazione a mezzo difensore con atto datato 20 marzo 2020.

Esponendo di essere proprietaria di un bene immobile, sito in località Arezzola di [redacted] del quale si assumeva la disponibilità di fatto da parte del coniuge [redacted], soggetto proposto per l' applicazione della misura.

I motivi di censura – per quanto riguarda il primo ed il secondo- ricalcano quelli esposti da [redacted] e dei quali si è già dato conto, in ordine ai quali veniva chiesta apposita perizia contabile (pag. 7 dell' atto di appello in esame).

Con un terzo motivo [redacted] sostiene di aver acquistato il bene sito in località [redacted] in una situazione di totale buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività asseritamente illecite del coniuge. Tale bene l' aveva acquistato in data 18.2.2016 da [redacted] padre defunto di [redacted] che l' aveva acquistato nel 2012 dal figlio [redacted].

Chiedeva quindi la revoca del decreto di confisca.

Fissata apposita udienza era disposta perizia tecnica contabile e quindi disposto rinvio al 16.9.2020. Per tale udienza sia il P.G. che il difensore appellante depositavano proprie memorie.

Sulle conclusioni delle parti era quindi riservata la decisione.

Tenuto conto dei motivi di appello proposti questa Corte osserva quanto segue.

Secondo quanto esposto in parte narrativa il principale motivo di censura, potenzialmente assorbente rispetto agli altri, riguarda la sussistenza del presupposto soggettivo necessario per l'adozione della misura di prevenzione descritto dall'art. 1 lettera b D.L.vo 159/2011 nei termini seguenti: "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivano abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose".

Il Tribunale ha ritenuto esistente detto presupposto affermando quanto segue:

"il presupposto per l'emissione del provvedimento di prevenzione emerge ampiamente dal curriculum vitae del prevenuto siccome esposto dal Procuratore della Repubblica richiedente in sede di richiesta... che, negli anni dal 2011 al 2014 vede il [] commettere con impressionante continuità attraverso l'esercizio di incarichi rivestiti nelle società A.S. Finance s.p.a., Confidi Finance s.c.p.a. in liquidazione, A.S. Merchant Bank s.p.a... una pletora di reati patrimoniali, finanziari, fiscali..."

Pertanto il riferimento temporale che fonda la valutazione per la quale il [] vivrebbe abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose riguarda gli anni dal 2011 al 2014. Sotto tale profilo meramente temporale non vengono fornite ulteriori specificazioni se non quelle relative allo stato dei procedimenti, ai reati ipotizzati, al tempus commissi delicti (v. pag. 4 del provvedimento del Tribunale).

Sotto tale specifico profilo l'appellante rileva che "il periodo sospetto attenzionato dalla proposta di applicazione della misura a carico di []

che corrisponde all'epoca di commissione dei delitti oggetto di accertamento nei procedimenti penali ai quali il [] è sottoposto... va da

aprile 2012 al marzo 2013, cioè a dire 1 anno e 11 mesi” . Osserva infatti l’ appellante che la A.S. Finance spa per la quale rilevano i capi A e C (procedimenti 1417/11 e 907/15) ha operato nel ristretto periodo che va dall’ aprile 2012 al luglio 2013; la Merchant Bank s.p.a. per la quale rilevano i capi B e D (procedimenti 2747/15 e 447/14) ha operato dall’ ottobre 2012 al febbraio 2013.

Nel provvedimento del Tribunale viene anche indicato sotto la lettera e) anche il procedimento n. 642/17 per il quale, tuttavia, il tempus commissi delicti è indicato essere il giugno 2012, contenuto quindi nei limiti temporali degli altri procedimenti.

Rispetto a quanto precede va osservato che lo stato dei vari procedimenti e la conseguente assenza di sentenze che descrivano, puntualizzandone anche l’ estensione temporale, i comportamenti di penale rilievo riconducibili al proposto, non consentono la precisa delimitazione cronologica degli stessi. Tuttavia, a stare alle indicazioni riguardanti i vari reati quali enucleati alle lettere da a) ad e) di pagina 4 del provvedimento del Tribunale l’ estensione cronologica dei fatti reato addebitati a _____ risulta compresa tra il 7.11.2011 (capo a, proc. n. 1417/11) ed il marzo 2014 (capo d, proc. n. 447/14).

Trattasi quindi di un periodo temporale pari a 28 mesi e cioè ad anni 2 e mesi 4.

Il secondo dato cui la detta durata per così dire di sospetto deve essere comparato per stabilire il presupposto soggettivo della pericolosità quale descritto e richiesto dall’ art. 1 lett. b D.L.vo 159/2011 è costituito dal curriculum vitae del proposto.

Sotto tale profilo è utile richiamare quanto verificato dal perito ed esposto nella tabella di pagina 10 della sua relazione. Negli anni che vanno dal 1999 (quando

aveva 27 anni essendo nato il 24.10.1972) al 2014 il proposto ha espletato attività lavorativa, sia pure con esiti alterni come emerge dalla tabella elaborata dal perito, che gli ha consentito di realizzare un reddito complessivo, al netto delle perdite, pari ad € 361.470 corrispondente ad un reddito medio annuo di € 27.805.

Va anche osservato che da tale tabella risulta che negli anni di sospetto /dal 2011 al 2014) il reddito realizzato corrisponderebbe ad € 162.243 e quindi ben inferiore a quello realizzato durante il complessivo periodo considerato. Se poi si considera che tali € 162.243 sono stati realizzati nei soli anni 2011 e 2014 e se si considera che il periodo di sospetto, per quanto sopra esposto, deve essere compreso tra la fine del 2011 (7.11.2011) e l' inizio del 2014 (marzo 2014) deve ritenersi che il reddito prodotto nel periodo di sospetto sia ben inferiore ai 162.243 euro poiché tale reddito risulta realizzato nei soli anni 2011 e 2012, anni che ragionevolmente deve ritenersi siano stati considerati in tutta la loro estensione pari a complessivi 24 mesi e non già per i soli 5 mesi di sospetto (dal novembre al dicembre 2011 e dal gennaio al marzo 2014).

Di conseguenza il reddito prodotto nel periodo non sospetto risulta di gran lunga superiore a quello che sarebbe stato prodotto nel periodo sospetto e di gran lunga superiore al periodo sospetto risulta l' arco temporale di effettuazione di attività lavorativa in periodi non sospetti.

Così delineati i dati obiettivi rilevanti ai fini della verifica della sussistenza del presupposto soggettivo in esame e costituente il principale motivo di censura proposto, si ritiene necessario richiamare gli insegnamenti al riguardo espressi muovendo, per l' autorevolezza e l' analisi sistematica in essa contenuta, dalla

pronuncia emessa dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza 4880 del 2015.

Affermano dunque le sezioni unite della cassazione che “presupposto ineludibile della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell’ applicazione delle misure di prevenzione. Correttamente pertanto la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che anche nei casi di applicazione disgiunta il giudice della prevenzione debba valutare sia pure incidenter tantum la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale. Ciò in quanto la confisca disgiunta non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale e gl’ incrementi patrimoniali da lui conseguiti” . Viene altresì precisato che la pericolosità che giustifica la confisca di prevenzione si riconnette “alla qualità soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto” nel senso che “la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato, ma ancora una volta non già in dimensione statica ma in proiezione dinamica fondata sull’ assioma dell’ oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere o sia appartenuto ad una delle categorie soggettive previste dal legislatore” .

La confisca di prevenzione, diversa quindi da altre tipologie di confische previste dall’ art. 240 e 240 bis c.p. nonché da ulteriori specifici articoli di legge contenuti nel codice penale (come il 270 bis, il 322 ter c.p. , il 416 bis, il 474 bis, il 644 c.p., il 648 ter, il 722) e in leggi speciali, richiede pertanto “il duplice e

concorrente presupposto della condizione soggettiva di pericolosità e delle correlate modalità di accumulazione patrimoniale” (cfr. ancora Cassazione a sezioni unite con la sentenza 4880 del 2015).

Nella detta pronuncia è stato ulteriormente precisato che “la confisca di prevenzione è strutturalmente diversa dalla confisca di cui all’ art. 12 sexies d.l. 356 del 1992 – ora art. 240 bis c.p.- poiché diversi sono la ratio legis ed i presupposti legittimanti. Infatti la confisca per sproporzione o per equivalente presuppone “la commissione di un reato ed anzi il suo accertamento giudiziale con sentenza di condanna in quanto quel fatto reato è ordinariamente generatore per sua precipua essenza di disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorchè la misura ablatoria prescinda da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta condanna.

“La confisca di prevenzione non presuppone invece la commissione di reati determinati ma postula una condizione esistenziale, ossia una condotta di vita reputata estranea ai canoni legali della civile convivenza...Verificata la condizione soggettiva, ovvero sia che si tratti di soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa, può essere applicata la confisca dei beni che, ragionevolmente, si presumano acquistati con quei proventi” (Cassazione, sezioni unite sentenza n.4880 del 2015).

Va poi richiamata la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’ art. 1 lettere a) e b) del d.lgs 159 del 2011 e cioè sulla legittimità costituzionale della c.d. pericolosità generica, nell’ accogliere la questione con riguardo alla sola lettera a) e nel respingerla con riguardo alla lettera b) ha evidenziato che i relativi

elementi costitutivi sono stati adeguatamente precisati dalle varie pronunce della Corte di cassazione. E, con specifico riferimento all' avverbio "abituamente" che costituisce per il motivo di appello proposto punto centrale della presente disamina, ha rilevato che lo stesso è stato inteso e deve quindi intendersi nel senso di richiedere la "realizzazione di attività delittuose non episodiche ma almeno caratterizzanti un significativo intervallo temporale della vita del proposto... in modo che si possa attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate che connotino in modo significativo lo stile di vita del soggetto che, quindi, si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi" .

Sulla base di tali puntualizzazioni è stato così affermato che ai fini della valutazione della legittimità della misura di prevenzione patrimoniale è necessario accertare la ricorrenza del triplice requisito e che cioè il proposto sia autore di 1) delitti commessi abitualmente, e dunque in un significativo arco temporale, dal soggetto; 2) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; 3) i quali a loro volta costituiscano o abbiano costituito l' unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa di tale reddito (v. ancora Corte cost. n. 24 del 2019).

Con specifico riferimento al primo dei detti requisiti, lo stesso è stato inoltre ravvisato in una vicenda nella quale il proposto aveva svolto attività criminosa dal 2000 al 2015 (v. Cass. sez. 2 sentenza 2001 del 2020); è stato inoltre ravvisato con riferimento a vicenda nella quale il proposto era risultato autore di delitti contro il patrimonio per un decennio (v. Cass. sez. V sentenza n. 49480 del 2019); ancora il detto requisito è stato ravvisato in vicenda nella quale il

proposto era stato coinvolto in procedimenti penali che avevano riguardato un arco temporale ricompreso tra il 1994 ed il 2014 (v. Cass. sez. 5 sentenza n. 32461 del 2019).

Sulla base di tutto quanto precede va quindi osservato che:

fondamento e presupposto della misura di prevenzione patrimoniale applicata è stata (anche) la riconducibilità di [redacted] ad una delle categorie di cui all' art. 1 lett.b) D.lgs. 159/2011 poiché ritenuto soggetto che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Perché un tale presupposto soggettivo esista è necessario -secondo le puntualizzazioni offerte dalla Corte di cassazione in varie pronunce richiamate nella sentenza n.24 del 2019 della Corte costituzionale- che l' attività delittuosa del proposto copra un arco temporale significativo. Ha affermato infatti la Corte Costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019 che per applicare la misura di prevenzione patrimoniale è necessario un triplice requisito: a)delitti commessi abitualmente e quindi in un significativo arco temporale dal soggetto; b)che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c)i quali a loro volta costituiscano o abbiano costituito in una determinata epoca l' unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa di tale reddito. Ne deriva che l' eventuale sussistenza dei due requisiti indicati alle lettere b) e c), in assenza del primo dei tre requisiti indicati e cioè della abituale commissione di delitti in un arco temporale significativo, potrà comportare/consentire la confisca per sproporzione o per equivalente ma non, si ritiene, la confisca di prevenzione.

Pertanto, le osservazioni formulate dal PG nella memoria depositata il 7.9.2020 e con le quali si conclude – sia pure con riguardo ai beni acquistati

successivamente all' 1.1.2011- per il rigetto dell' appello, non si ritengono condivisibili poiché appaiono incentrate sulla valutazione di sproporzione tra redditi prodotti negli anni di acquisto dei beni e valore di questi senza, tuttavia, affrontare l' aspetto relativo alla riconducibilità del proposto, sulla base di specifici elementi di fatto, alla categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, coi proventi di attività delittuose. Elemento soggettivo questo che caratterizza la confisca di prevenzione e la differenza da altre tipologie di confisca (sulla diversità strutturale della confisca di prevenzione rispetto altre tipologie di confisca cfr. ancora Cass. sez.un. sentenza n. 4880 del 2014).

Del resto a tale requisito di natura soggettiva ha fatto espresso riferimento il Tribunale ritenendo sussistente sulla base della seguente considerazione:

“il presupposto per l' emissione del provvedimento di prevenzione emerge ampiamente dal curriculum vitae del prevenuto ... che, negli anni dal 2011 al 2014 vede il commettere con impressionante continuità attraverso l' esercizio di incarichi rivestiti nelle società A.S. Finance s.p.a., Confidi Finance s.c.p.a. in liquidazione, A.S. Merchant Bank s.p.a...una pletora di reati patrimoniali, finanziari, fiscali...” .

Il riferimento temporale che fonda la valutazione per la quale il vivrebbe abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose riguarda pertanto gli anni dal 2011 al 2014.

Proprio con specifico riferimento a tale dato gli appellanti hanno proposto il loro principale motivo di censura ritenendolo insussistente sul rilievo che l' epoca di commissione dei delitti oggetto di accertamento nei procedimenti penali ai quali il è sottoposto va da aprile 2012 al marzo 2013. Riguarda quindi un anno e 11 mesi. A tale quantificazione l' appellante perviene

rilevando che la A.S. Finance spa per la quale rilevano i capi A e C (procedimenti 1417/11 e 907/15) ha operato nel ristretto periodo che va dall' aprile 2012 al luglio 2013; la Merchant Bank s.p.a. per la quale rilevano i capi B e D (procedimenti 2747/15 e 447/14) ha operato dall' ottobre 2012 al febbraio 2013. A tale osservazione può aggiungersi che nel provvedimento del Tribunale viene anche menzionato, sotto la lettera e), anche il procedimento n. 642/17 per il quale, tuttavia, il tempus commissi delicti è indicato essere il giugno 2012, contenuto quindi nei limiti temporali degli altri procedimenti.

Come si è già esposto, va tuttavia osservato che lo stato dei vari procedimenti (in fase di udienza preliminare e dibattimentale) e la conseguente assenza di sentenze che descrivano, puntualizzandone anche l' estensione temporale, i comportamenti di penale rilievo riconducibili al proposto, non consentono la precisa delimitazione cronologica degli stessi; nondimeno, a stare alle indicazioni riguardanti i reati quali enucleati alle lettere da a) ad e) di pagina 4 del provvedimento del Tribunale, l' estensione cronologica dei fatti reato addebitati a [redacted] risulterebbe compresa tra il 7.11.2011 (capo a, proc. n. 1417/11) ed il marzo 2014 (capo d, proc. n. 447/14) e, quindi, riguarderebbe 28 mesi, pari ad anni 2 e mesi 4.

Ai fini di stabilire la rilevanza di tale dato cronologico (anni 2 mesi 4) con riguardo alla valutazione di abitualità al delitto è anche necessario tener conto del complessivo curriculum vitae del proposto.

Sotto tale profilo, come in precedenza si è esposto, è utile richiamare quanto verificato dal perito e di cui ha dato conto nella tabella di pagina 10 della sua relazione. E' stato quindi accertato che negli anni che vanno dal 1999 (quando [redacted] aveva 27 anni essendo nato il 24.10.1972) al 2014 il proposto

ha espletato attività lavorativa, sia pure con esiti alterni come emerge dalla tabella elaborata dal perito, che gli ha consentito di realizzare un reddito complessivo, al netto delle perdite, pari ad € 361.470 corrispondente ad un reddito medio annuo di € 27.805. Dalla medesima risulta che negli anni di sospetto (dal 2011 al 2014) il reddito realizzato corrisponderebbe ad € 162.243 e quindi ben inferiore a quello realizzato durante il complessivo periodo considerato dal perito. Inoltre, va anche osservato che tali € 162.243 sono stati realizzati nei soli anni 2011 e 2014 ed il periodo di sospetto, per quanto sopra esposto, risulta compreso tra la fine del 2011 (7.11.2011) e l' inizio del 2014 (marzo 2014). Ne deriva che il reddito prodotto nel periodo di sospetto dovrà ritenersi essere stato ben inferiore ai 162.243 euro poiché tale reddito è stato realizzato, ragionevolmente in tutta l' estensione temporale dei due anni 2011 e 2014 e non già per i soli 5 mesi di sospetto dei medesimi anni (dal novembre al dicembre 2011 e dal gennaio al marzo 2014). Pertanto, a fronte di anni 2 e mesi 4 di sospetto il curriculum vitae, inteso come curriculum di vita lavorativa-professionale del proposto, ha riguardato 15 anni secondo quanto risulta dagli accertamenti del perito, periodo temporale ancora più esteso ove si consideri che l' appellante ha evidenziato, senza che sul punto siano emersi elementi contrastanti, che il ha espletato attività lavorativa anche successivamente al 2014.

Sulla base di quanto precede non ritiene questa Corte esistente il requisito dell' abituale dedizione al delitto da parte di . : a fronte di anni 2 e mesi 4, pari a mesi 28 di periodo sospetto, il Santi per 12 anni e mesi 8 (15 anni meno 2 anni e 4 mesi) pari a 152 mesi) ha svolto attività lavorativa professionale non sospetta. Periodo quest' ultimo significativamente ancora

più esteso (almeno fino al novembre 2018 e cioè fino all' adozione del provvedimento di prevenzione) ove si consideri che, come affermato dall' appellante e non smentito da alcuna emergenza, il i ha continuato a svolgere attività lavorativa professionale anche successivamente al 2014. Segue l' accoglimento dell' appello e la revoca del decreto impugnato con restituzione agli aventi diritto di quanto confiscato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 27 e 10 del D.Lgs 159 del 2011

Accoglie gli appelli proposti da o e dal terzo interessato l

i e revoca il sequestro e la confisca disposta dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 27 novembre 2018 depositato l' 8.5.2019 e meglio specificato-integrato con l' ulteriore provvedimento del 13.5.2019.

manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 27 co. 3 bis del D.lgs 159/2011.

Così deciso in Perugia, camera di consiglio 16.9.2020

Il Presidente est.

CORTE APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Depositato in cancelleria il 28.10.2020

Fava Paola
Funzione



ALLEGATA IN ORIGINALE AL PRESENTE DECRETO

con Ordinanza del 04/11/2020 depositata
il 05.11.2020 la Corte di Appello di Perugia
ha disposto la correzione dell'atto materiale
contenuto nel presente decreto nel senso che
che laddove è scritto "Accogliere gli appelli"
e un altro integrando specificato con
e l'ulteriore previsto del 13/5/19 DEBBA AGGIUNGERSI
"ERENDEA ALTRESI IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DISPOSTA
DAL TRIBUNALE DI PERUGIA CON PROV'TO DEL 18.02.2020 DEP.TO
IL 27.02.2020 - PG 05/11/20 Fava Paola
Funzione

RG. N. 6/19
SIPPI

DECRETO



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Oggetto: Proc. N.6/19 SIPPI

La Corte in funzione di giudice dell' esecuzione,
riunita in camera di consiglio nelle persone di
dr. Giancarlo Massei Presidente rel.
dr. Andrea Battistacci Giudice
dr. Franco Venarucci Giudice
in relazione alla nota 25.11.2020 con la quale si chiede che "essendo ormai prossima l' esecutività" del decreto di revoca e restituzione dei beni già sequestrati e confiscati a [redacted], venga indicata l' Autorità che dovrà provvedere alla restituzione dei beni già sequestrati, visto il provvedimento di revoca e restituzione di questa Corte all' esito della Camera di Consiglio del 16.9.2020, depositato il 28.10.2020 e ulteriormente puntualizzato con ordinanza emessa ex art. 130 c.p.p. in data 4.11.2020 depositata il 5.11.2020, ritenuto che alla restituzione dovrà provvedere la stessa Autorità già incaricata del sequestro con contestuale confisca dal Tribunale di Perugia che ha provveduto con provvedimenti del 27 novembre 2018 depositato l' 8.5.2019, del 13.5.2019 e del 18.2.2020 depositato, quest' ultimo il 27.2.2020, rilevato che detti provvedimenti erano trasmessi al Questore di Perugia e alla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Perugia per l' esecuzione,

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

P.Q.M.

Dspone la trasmissione del provvedimento di revoca e restituzione di questa Corte -deciso all' esito della Camera di Consiglio del 16.9.2020, depositato il 28.10.2020 e ulteriormente puntualizzato con ordinanza emessa in data 4.11.2020 depositata il 5.11.2020- al Questore di Perugia e alla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Perugia per l' esecuzione, con facoltà di subdelega.

Perugia, 26.11.2020

Il Presidente est.

CORTE APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Depositato in cancelleria il 14-12-2020

Fava Fulvio
Funzionario Giudice Carlo





CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

R.G. N. 6/19 SIPPI – C/

de

1

DECRETO ESECUTIVO IL 15/12/2020 (composto dal decreto in data 16/09/20 – Decreto di correzione del 04/11/20 e Decreto di delega per l'esecuzione del 26/11/20 dep.to il 14/12/2020) TRASMESSO PER ESECUZIONE E PER QUANTO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA REVOCA DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA A:

N° PROG.	PARTI	
1	P.G. SEDE per comunicazione	
2	PER ESECUZIONE e Comunicazione alle competenti Conservatorie A: GUARDIA DI FINAZA DI PERUGIA – Nucleo di polizia Economico Finanziaria- Sezione Criminalità Organizzata M.P. e QUESTURA DI PERUGIA Divisione Anticrimine M.P. con facoltà di subdelega (come disposto da ultimo con decreto del 26/11/2020 allegato)	
3	D.I.A. dia.gabinetto.rm@pecps.interno.it	
4	PREFETTURA DI PERUGIA protocollo.prefpg@pec.interno.it	
5	AGENZIA NAZIONALE agenzia.nazionale@pec.anbsc.it	
6	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO Dott.ssa	
7	AGENZIA DEMANIO dre_ToscanaUmbria@pec.agenziademanio.it	
8	AGENZIA DEMANIO dre_PgliaBasilicata@pec.agenziademanio.it	
9	AGENZIA DEMANIO dre_Sardegna@pec.agenziademanio.it	
10	TRIBUNALE DI PERUGIA-Ufficio misure di prevenzione	

Perugia, 15/12/2020